



GRUPPO
EDMOND DE ROTHSCHILD

AGGIORNAMENTO ALL'ALLEGATO 3

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI INVESTIMENTO, I SUOI SERVIZI E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

ai sensi degli artt. 29 e 30 Reg. Consob n. 16190 del 29.10.2007

OGGETTO:

**VARIAZIONE DELLA BANCA DI CUSTODIA E REGOLAMENTO
DA BANCA INTESA SANPAOLO SPA A STATE STREET BANK SPA**

Le parti modificate sono evidenziate in giallo.



(Allegato al contratto di investimento n. _____)

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI INVESTIMENTO, I SUOI SERVIZI E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

ai sensi degli artt. 29 e 30 Reg. Consob n. 16190 del 29.10.2007

Edmond de Rothschild SIM S.p.A. (d'ora in avanti anche SIM) costituita con atto del notaio Dott. Giuseppe Gasparini repertorio n. 26245 - raccolta 9541 in data 06/06/2002 secondo il diritto italiano dal quale è regolata,

- iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di Partita Iva e Codice Fiscale 03588820963.,
- ed altresì iscritta al n. 221 all'Albo delle SIM tenuto dalla CONSOB

con sede sociale e direzione generale in Milano, Corso Venezia, 36 Telefono: 02/76061.1; Fax: 02/76061. 418; Sito internet www.goupedr.it; e-mail: infoedrsim@lcf.it ai sensi della vigente normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, fornisce al Cliente le seguenti informazioni sulla SIM e sui servizi di investimento dalla medesima prestati.

1. Elenco recapiti

Il Cliente, per usufruire dei servizi della SIM dovrà rivolgersi presso la sede sociale della stessa.

*

2. Agenti collegati

La SIM informa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lettera e) del Regolamento Consob n. 16190/2007 di operare anche tramite agenti collegati poiché si avvale dell'opera di Promotori Finanziari, legati alla stessa da un rapporto di agenzia, i quali possono promuovere i servizi e i prodotti della SIM, della Edmond de Rothschild SGR S.p.A. nonché di terzi, quindi procurare Clienti, ricevere dai medesimi ordini scritti e trasmetterli alla SIM.

*

3. Lingue e Metodi di comunicazione

Ogni comunicazione tra la SIM ed il Cliente o comunque lo scambio di corrispondenza e documentazione tra gli stessi avverrà in lingua italiana.

Il **Cliente** potrà rivolgersi alla SIM per informazioni, atti dispositivi a valere su rapporti contrattuali già in essere, apertura di nuovi rapporti, reclami verbali, chiarimenti e ogni tipo di comunicazione presentandosi presso la sede negli orari di apertura al pubblico ossia dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure rivolgendosi al proprio Promotore o Private Banker.

Per informazioni, chiarimenti e comunicazioni diversi da atti dispositivi il Cliente potrà altresì telefonare alla sede (Private Banker) negli indicati orari di apertura. Gli ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari potranno inoltre essere impartiti dal Cliente anche telefonicamente, nel qual caso la comunicazione telefonica verrà registrata dalla SIM e la registrazione farà piena prova, anche nei confronti del Cliente, dell'ordine di investimento.

La **SIM** comunicherà con il Cliente con avvisi esposti in sede quale locale aperto al pubblico, sia telefonicamente ove l'urgenza della comunicazione lo renda necessario ed e-mail nei casi in cui il Cliente abbia comunicato alla SIM di possedere un indirizzo di posta elettronica ed autorizzato tale modalità di comunicazione. La SIM si riserva inoltre la facoltà di pubblicare tali informazioni nel proprio sito internet www.groupedr.it.

L'informativa periodica dovuta ai sensi di legge e di contratto nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori oggetto dei rapporti in essere con il Cliente quale, a mero titolo esemplificativo, gli estratti di deposito titoli, note informative estratti conto e comunque ogni altra comunicazione personale non urgente verrà effettuata dalla SIM a mezzo posta o fax o a mezzo e-mail nei soli casi in cui il Cliente abbia comunicato alla SIM il proprio indirizzo di posta elettronica.

*

4. Attività svolta dalla SIM

La SIM è **autorizzata dalla CONSOB** – con:

Sede:

Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA

tel. 39 06 84771 (centralino)

fax 39 06 8417707

e-mail: consob@consob.it

web: <http://www.consob.it>

Sede secondaria operativa:

Via Broletto, 7 - 20121 MILANO



tel. 39 02 724201 (*centralino*)

fax 39 02 89010696

a svolgere i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Sulla base dello Statuto vigente, la SIM può infine svolgere tutte le operazioni connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria;

*

5. Rendiconto dei servizi di ricezione e trasmissione ordini e collocamento

1. Nella prestazione dei servizi, successivamente al conferimento dell'ordine da parte del Cliente, la SIM fornisce prontamente al medesimo un'attestazione dell'ordine contenente le informazioni essenziali dell'ordine stesso, ossia: l'identificativo dello strumento, il quantitativo, il prezzo unitario, la data di ricezione dell'ordine e gli identificativi del cliente nonché della SIM. La suddetta attestazione può essere costituita anche da una copia dell'ordine sottoscritto dal Cliente nel caso in cui questo sia stato conferito per iscritto.
2. Qualora il Cliente sia classificato quale cliente al dettaglio, la SIM invierà un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello nel quale la SIM ne avrà a sua volta avuto conferma.
3. Il Cliente potrà in ogni momento chiedere alla SIM informazioni sullo stato del suo ordine
4. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla SIM entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa. Qualora il Cliente impartisca un ordine di investimento del patrimonio, la SIM in caso di esecuzione invierà allo stesso nota informativa entro il giorno successivo alla conferma dell'esecuzione da parte del Broker.

*

6. Deposito degli strumenti finanziari dei clienti detenuti dalla Banca e tutele predisposte

La SIM informa il Cliente che gli strumenti finanziari di cui è composto il Patrimonio del medesimo saranno depositati presso la **State Street Bank S.p.A.** (di seguito anche "Banca Depositaria") con la quale la SIM ha concluso un accordo per il deposito degli strumenti finanziari, così come delle disponibilità liquide della clientela (cfr infra), che verranno immessi in un conto "Edmond de Rothschild SIM conto beni di terzi".

In base al contratto di deposito la Banca Depositaria è a conoscenza ed accetta che i beni depositati in tale conto non sono della SIM e che pertanto devono essere tenuti distinti ad ogni effetto da strumenti finanziari della SIM che saranno pertanto depositati in conti proprietà della SIM eventualmente accesi presso la Banca Depositaria.

La SIM evidenzia, tuttavia, che il deposito in un conto **omnibus**, degli strumenti finanziari dei clienti impedisce di tenere separati gli strumenti finanziari di un cliente da quelli di altro cliente, con la conseguenza che non si può escludere che la SIM si trovi ad utilizzare, soprattutto nel regolamento delle operazioni disposte, i beni del cliente nell'interesse di un altro.

Fermo restando che affinché ciò accada la SIM dovrà essere contrattualmente autorizzata, al fine di evitare che da tale facoltà derivino in capo al Cliente conseguenze dannose, la SIM, in conformità alla legge, conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari che compongono in ogni tempo il Patrimonio del cliente contenenti, con riferimento alle singole operazioni relative ai beni di pertinenza del Cliente, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento. La stessa provvede, inoltre, in via continuativa e con tempestività ad aggiornare tali evidenze ed in particolare, anche tenuto conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, a riconciliare regolarmente le medesime con gli estratti conto prodotti dalla Banca Depositaria.

Con periodicità mensile la SIM provvede a quadrare le risultanze del conto Edmond de Rothschild SIM conto beni di terzi con le risultanze delle proprie scritturazioni interne.

L'accordo concluso con la Banca Depositaria prevede la possibilità di sub deposito presso terzi depositari, anche in deposito accentrato presso società all'uopo autorizzate.

In particolare la Banca Depositaria è stata contrattualmente autorizzata a sub depositare gli strumenti finanziari contenuti nel conto Edmond de Rothschild conto terzi presso un sub-depositario principale: Banca Intesa SanPaolo, che potrà a sua volta usufruire dei seguenti sub-depositari:

- Monte Titoli S.p.A. e tutti gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;

- BanaMex - Mexico

- Bank of New York;

- Banco Espirito Santo;

- Caceis Bank

- Citibank - Cairo

- Citibank N.A.

- Clearstream Banking SA;

- Credit Suisse First Boston;



- Eurobank EFG;
- Deutsche Bank AG;
- Fortis Bank Nederland NV;
- Hong Kong & Shanghai Banking Corp. – China
- HSBC Bank – Argentina
- HSBC Bank – Brasil S.A. – Banca Multiplo
- HSBC Banking Corp. Hong Kong
- HSBC Bank plc;
- HSBC Philippines
- HSBC Singapore;
- HSBC Malaysia;
- JP Morgan Chase Bank - Sidney
- JP Morgan Chase – Taipei
- Leumi – Israel
- National Nominee Ltd - Auckland
- Nedbank South Africa;
- Nordea Bank;
- Raiffeisen Budapest
- Raiffeisen Moscow
- Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG;
- Royal Bank of Canada
- Santander Investment SA
- SCB Thailand
- Skandinaviska Enskilda Banken AB;
- Societe Generale;
- Standard Chartered Bank – Korea
- The Bank of Tokio
- Unicredit Bank Austria AG

In ogni caso la scelta dei subdepositari da parte della Banca Depositaria è condizionata dalle competenze degli stessi e dalla loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, oltre che delle prassi esistenti nei mercati in cui essa opera.

In ogni caso la SIM conosce per ciascun cliente, i soggetti presso i quali la Banca Depositaria ha comunicato di aver subdepositato gli strumenti finanziari del Cliente di modo che quest'ultimo potrà richiederne informativa in ogni momento. Benché la Banca Depositaria sia rinomata, la SIM verifica periodicamente la sua attendibilità, affidabilità e stabilità, nonché il rispetto da parte della medesima degli obblighi contrattualmente assunti e, tra questi, quello di separatezza dei conti terzi della SIM rispetto ai conti proprietà della medesima. In ogni caso la SIM rimane responsabile, ai sensi di legge e di contratto, nei confronti del Cliente relativamente ai titoli depositati presso la Banca Depositaria, ossia rimane responsabile per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo ed anche per l'eventuale insolvenza dei soggetti sub depositari.

*



7. Tutele predisposte per le somme di denaro dei clienti

La SIM non è autorizzata a detenere e non detiene somme di denaro per conto dei clienti le quali vengono depositate in un conto appositamente aperto dalla SIM presso la Banca depositaria anche in questo caso con l'indicazione che si tratta di un conto corrente c/terzi della stessa ciò che implica che anche la Banca Depositaria è a conoscenza del fatto che tale conto è tenuto nettamente distinto da altro eventuale conto proprietà aperto dalla SIM presso la Banca Depositaria.

A tal fine vale dunque tutto quanto sopra esposto in relazione al deposito degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, alla responsabilità della SIM, nonché alle evidenze contabili tenute e aggiornate dalla SIM.

La SIM informa che la Banca Depositaria, al fine di tutelare le somme di denaro dei clienti dalla stessa detenute a seguito dell'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio, ivi comprese dunque quelle depositate sul conto beni di terzi dalla SIM, aderisce al **Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD)**, con sede in Roma, Via del Plebiscito n. 102, (e-mail info@fitd.it).

Esso costituisce, come espressamente previsto dall'art. 1 del vigente Statuto (approvato dall'assemblea straordinaria delle consorziate in data 11 dicembre 1996 e successive modifiche), un consorzio di diritto privato tra banche, riconosciuto dalla Banca d'Italia, avente lo scopo di garantire i clienti che hanno depositato presso le Banche consorziate somme di denaro.

In particolare, il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di:

- (i) liquidazione coatta amministrativa delle banche consorziate,
- (ii) amministrazione straordinaria delle banche consorziate.

E precisamente:

(i) Ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa della Banca, il Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla stessa Banca con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o altra forma, nonché relativi ad assegni circolari e altri titoli di credito ad essi assimilabili. Sono invece escluse dalla protezione del Fondo alcune fattispecie come i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita); i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse; i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del [D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385](#), delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario; i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengono almeno il 5% del capitale sociale della consorziata; i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante è stabilito per Statuto nella somma di Euro 103.291,38, equivalente a 200 milioni di Lire. Il calcolo del rimborso viene effettuato per i depositi in valuta con riferimento al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, il rimborso viene effettuato sino all'ammontare del controvalore di 20.000 € entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, salvo proroga da parte della Banca d'Italia in circostanze eccezionali o in casi speciali per un periodo non superiore a nove mesi. Il rimborso dell'ammontare residuo dovuto è effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio del Fondo, il quale a tal fine utilizza anche le somme percepite per effetto dei riparti di liquidazione e fino al limite massimo sopra individuato. Ciò in quanto nel limite del rimborso effettuato il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della Banca consorziata in liquidazione coatta amministrativa ed entro tale limite percepisce i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.

In ogni caso, lo Statuto espressamente prevede che le somme dovute dal Fondo ai depositanti non sono fruttifere di interessi.

(ii) Ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto, nell'ipotesi di amministrazione straordinaria della Banca, il Fondo può disporre interventi di sostegno della Banca consorziata quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello interveniente nell'ipotesi di liquidazione, ossia può concedere finanziamenti, garanzie, assumere assunzioni di partecipazioni e altre forme tecniche.

(iii) In ogni caso, il Fondo può intervenire in alternativa al rimborso dei depositanti, ove sia prevedibile un minor onere, in operazioni di cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

*

8. Diritti di garanzia / compensazione e privilegi della SIM

Nel contratto con il Cliente relativo alla prestazione di servizi di investimento è pattuito che la SIM, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente (presente o futuro), è titolare di diritto di pegno e/o diritto reale e/o vincolo regolare o irregolare di garanzia su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano depositati sui conti beni di terzi presso la Banca Depositaria.

*

9. Gestione degli eventuali conflitti di interesse

La SIM informa infine il Cliente che, ai sensi della vigente normativa in materia di conflitti di interesse, la stessa ha adottato specifiche procedure organizzative per identificare e, di conseguenza, gestire gli eventuali conflitti di interesse che dovessero



sorgere con il Cliente al momento della prestazione dei servizi di investimento, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente.

Tuttavia, per i casi in cui le misure organizzative adottate dalla SIM per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato non risultino comunque sufficienti, la SIM informa il Cliente, affinché egli possa assumere una decisione informata sul servizio prestato dalla SIM, che la stessa ha un proprio interesse in conflitto con quello del Cliente nei seguenti casi:

- Distribuzione di quote di OICR del gruppo a cui appartiene la SIM stessa
- Collocamento del servizio di gestione di società appartenenti al gruppo a cui appartiene la SIM stessa
- Collocamento di obbligazioni strutturate emesse da società del gruppo cui appartiene la SIM stessa
- Parte della remunerazione variabile dei Promotori Finanziari e dei Private Banker della SIM può dipendere dalle scelte di investimento dei Clienti dagli stessi seguiti.

Quanto alle misure adottate dalla SIM per gestire i conflitti di interessi suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti si evidenzia come, considerata la dimensione e, più in generale la realtà operativa della SIM le stesse tendano ad evitare che soggetti rilevanti non delegati allo svolgimento dei servizi di investimento ingeriscano indebitamente nella prestazione di tali servizi e che conseguentemente i soggetti rilevanti preposti allo svolgimento di detti servizi godano di un grado di autonomia ed indipendenza adeguato alle dimensioni della SIM e all'attività che devono svolgere per conto della stessa.

Le suddette misure si concretizzano, da un lato, in un sistema di deleghe operative dirette a garantire il rispetto della separazione delle funzioni potenzialmente in conflitto (c.d. muraglie cinesi) e dall'altro in una struttura organizzativa che, sempre in osservanza del citato principio della separazione delle funzioni attribuisce responsabilità gerarchiche distinte, garantendo, tra l'altro l'indipendenza a livello di scelta degli investimenti.

Le misure adottate dalla SIM prevedono inoltre una procedura per l'identificazione di ipotesi di conflitto, per la verifica delle stesse e per la loro registrazione in apposito registro conservato dalla Funzione di Compliance.

*

10. Modalità e tempi di trattazione dei reclami

La SIM ha individuato come responsabile per la trattazione dei reclami il Responsabile della Funzione di Compliance.

Eventuali reclami dei clienti o dei potenziali clienti aventi dovranno essere indirizzati a: **Amministrazione e Controllo - Edmond de Rothschild Sim S.p.A. - Via Palestro 24 - 20121 Milano.**

Da questa, previa protocollazione, la documentazione viene trasmessa alla Funzione di Compliance la quale ne valuta la natura, ne verifica l'urgenza e l'eventuale estraneità della SIM a quanto lamentato dal Cliente o potenziale Cliente.

Il reclamo dovrà contenere almeno:

- il nominativo del cliente o potenziale cliente e i dati anagrafici e i recapiti anche telefonici;
- i dati identificativi del rapporto oggetto di reclamo se aperto presso la SIM;
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti che lo generano;
- quantificazione dell'eventuale richiesta economica.

La Funzione di Compliance, nella trattazione del reclamo, si farà parte attiva, per conto dei vertici aziendali, raccogliendo le informazioni e la documentazione dagli uffici competenti: tutti i responsabili delle singole strutture organizzative aziendali sono coinvolti direttamente ed in prima persona nella trattazione del reclamo.

La predisposizione della risposta sarà a cura dei vertici aziendali che sui avvarranno anche del supporto della Funzione di Compliance nonché di eventuali consulenti esterni

La trattazione del reclamo avverrà in modo sollecito: la risposta della SIM verrà inviata al cliente o potenziale cliente entro 90 giorni dalla data in cui la SIM ha ricevuto il reclamo. A tal fine farà fede la data di protocollo apposta sul reclamo.

Del reclamo, della risposta e del suo esito verrà tenuta evidenza nel registro reclami della SIM tenuto a cura della medesima Funzione di Compliance.

Il registro reclami, le lettere di reclamo, copia delle lettere di risposta e la relativa documentazione di supporto sono dalla SIM conservati per dieci anni dalla definizione del reclamo. La SIM considererà il reclamo definito con esito favorevole nel caso in cui nei successivi 180 giorni dall'invio della risposta la stessa non riceva alcuna ulteriore richiesta di informazioni o contestazioni da parte del cliente o potenziale cliente né, ovviamente, atti di citazione in giudizio. Nel caso in cui successivamente al suddetto termine di 180 giorni, la SIM riceva un atto giudiziario o un reclamo già oggetto di un reclamo considerato definito con esito favorevole, la Funzione di Compliance lo tratterà come nuovo reclamo, pur dando atto e tenendo presente il precedente.

*

11. Comunicazione delle variazioni delle informazioni

La SIM provvederà alla comunicazione degli aggiornamenti rilevanti di ogni informativa per il Cliente ai sensi di legge e di contratto. La SIM si riserva la facoltà di pubblicare i suddetti aggiornamenti sul proprio sito internet www.groupedr.it.

E precisamente: nel contratto con il Cliente relativo alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini e collocamento è pattuito che la SIM provvederà a comunicare al Cliente le variazioni e gli aggiornamenti delle informazioni fornitegli prima della sottoscrizione del medesimo contratto - ossia le informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi, sugli strumenti finanziari e i rischi connessi, sui costi, oneri ed incentivi dei servizi prestati, sulla classificazione del cliente, sulle policy adottate dalla SIM in tema trasmissione degli ordini - a mezzo posta prioritaria o lettera raccomandata o



GRUPPO
EDMOND DE ROTHSCHILD

telefax all'indirizzo indicato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del contratto, o comunque fatto conoscere successivamente per iscritto.

E' altresì previsto che qualora il Cliente abbia autorizzato la SIM a comunicare con pieno effetto le suddette variazioni ed aggiornamenti all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato nel contratto, o comunque indicato successivamente per iscritto, tale comunicazione verrà validamente fornita al Cliente a scelta della SIM anche tramite e-mail.

In ogni caso nel medesimo contratto è stabilito che le suddette variazioni ed aggiornamenti, oltre ad essere eventualmente pubblicati sul sito internet della SIM, saranno pubblicate anche presso la sede.

Edmond de Rothschild SIM S.p.A.

Firma del Cliente per conoscenza _____

Luogo e Data, _____